

Traduzione sentenza Aielli e altri contro Italia

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile all'unanimità.

Violazioni lamentate, procedura e composizione della Corte

Il ricorso è stato depositato presso la Corte l'8 maggio 2018.

Per quanto riguarda l'Articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti sostengono che le disposizioni rilevanti del d.lgs. 65/2015 hanno causato un'immediata interferenza per gli anni 2012 e 2013, nonché un'interferenza permanente con riguardo ai seguenti aumenti per gli anni successivi, il che non risponde all'interesse generale e non è proporzionato.

Con riguardo all'Articolo 6, affermano che questo decreto è incompatibile con la sentenza della Corte costituzionale numero 70/2015 e ha pregiudicato al loro posizione processuale retroattivamente.

Decisione della Corte

Articolo 1 del Protocollo 1

Questa Corte osserva che il decreto 65/2015 non ha intaccato l'importo nominale della pensione, ma ha ridotto il meccanismo per l'aumento della stessa parametrato al costo della vita. L'applicazione della disposizione in questione al meccanismo di indicizzazione per il 2012 non ha avuto alcun impatto sulle pensioni inferiori a tre volte la minima, e per le altre categorie di pensioni, come quelle dei ricorrenti, la riduzione corrispondeva a una cifra tra il 1.62% e il 2.7% della pensione dovuta. Un risultato simile, con un leggero aumento, si osservava nel 2013. Secondo la Corte, la misura non sembra aver avuto un impatto significativo sull'importo della pensione dei ricorrenti per il 2012 e 2013.

Per quanto riguarda l'effetto continuativo della misura dal 2014 in avanti, la Corte osserva che in base all'Articolo 1 del Protocollo 1, il potere legislativo dello Stato si estende alle riduzioni o modificazioni delle prestazioni di sicurezza sociale.

La Corte osserva che il legislatore è stato obbligato ad intervenire in un contesto economico difficile. Il decreto in questione cercava di attuare una redistribuzione in favore delle pensioni più basse, e allo stesso tempo di preservare la sostenibilità del sistema previdenziale per le future generazioni. Il governo italiano aveva uno spazio di manovra ristretto per via delle limitate risorse e per il rischio che la Commissione Europea si attivasse per un eccessivo deficit di bilancio.

La Corte dà peso in particolare alla sentenza 250/2017 della Corte costituzionale, la quale aveva ritenuto che le disposizioni per le diverse categorie di pensione e l'applicazione a scaglioni del meccanismo di congelamento fossero eque e rispettassero il principio di proporzionalità. Inoltre, la Corte osserva che la disposizione del decreto 65/2015 permetteva ai ricorrenti di recuperare, dal 2014 in avanti, parte dell'aumento che era stato limitato per il 2012 e il 2013.

In conclusione, la Corte ritiene che gli effetti della riforma non erano così gravi da causare ai ricorrenti difficoltà nel far fronte ai costi del vivere, in una maniera tale da essere incompatibile con l'Articolo 1 del Protocollo 1. Non si può dunque ritenere che l'interferenza abbia imposto un onere eccessivo su di loro. Di conseguenza, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Articolo 6

La Corte fa notare che in principio al legislatore non è precluso per quanto riguarda questioni civili regolare i diritti che sorgono dalla normativa applicabile attraverso nuove previsioni che abbiano un effetto retroattivo.

I ricorrenti hanno portato la loro causa davanti alle corti italiani dopo l'entrata in vigore del decreto 65/2015, per contestare l'applicazione di quella normativa nei loro confronti. Non c'è stata alcuna ingerenza da parte del legislatore in procedimenti pendenti secondo i parametri della giurisprudenza della Corte. Questo ricorso è anch'esso infondato, e deve essere rigettato.